



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli

Quinta sezione civile

(già Prima sezione civile bis)

nelle persone dei Magistrati:

Dr. ssa Caterina Molfino

Presidente

Dr. ssa Caterina di Martino

Consigliere relatore

Dr. Roberto Notaro

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel processo civile d'appello iscritto al n. 1313/2018 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 12204/2017 del Tribunale di Napoli, X Sezione civile pubblicata il 15.12.2017;

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. *P.IVA_1*), rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Capponi (C.F. *C.F._1*), dall'Avv. Domenico Di Falco (C.F. *C.F._2*) e dall'Avv. Rossella Agostina Di Falco (C.F. *C.F._3*)

APPELLANTE

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*) in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Giovan Battista Luca Capuano (*C.F._4*) dell'Avvocatura Municipale

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27.12.2011 il *Parte_1* conveniva in giudizio il *CP_1* [...] chiedendo il riconoscimento dell'illegittimità del fermo amministrativo dei pagamenti applicato dal *CP_1* dal 24.02.1999 al 07.04.2000 e, conseguentemente, la condanna al pagamento dell'importo di euro 1.787.095,58 per oneri finanziari ingiustamente sopportati, nonché al pagamento della somma di euro 1.581.651,01 a titolo di risarcimento del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità degli importi dovuti dal *Controparte_1* oltre rivalutazione

monetaria ed interessi sugli importi costituenti indennizzo risarcitorio ed oltre interessi legali e moratori sugli importi costituenti debiti di valuta, con decorrenza dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.

Costituitosi in giudizio, il **Controparte_1** chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, eccependo in via preliminare la litispendenza attesa l'avvenuta proposizione dell'impugnazione, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, del lodo arbitrale che aveva deciso sulle medesime domande proposte dal **Parte_1**, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con provvedimento reso in data 14.11.2012 veniva pertanto disposta la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

Dichiarata la nullità del lodo arbitrale con sentenza definitiva n. 434/2015 della Corte d'Appello di Napoli, il **Parte_1** provvedeva alla riassunzione del giudizio con ricorso depositato in data 16.06.2016.

Con sentenza n.12204/2017 pubblicata il 15.12.2017 il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria del **Parte_1**, condannava il **Controparte_1** al pagamento di euro 1.062,677,24, utilizzando quale criterio di computo il tasso di mora previsto in materia di appalto di opere pubbliche dagli artt. 35 e 36 d.p.r. n. 1063/1962, e dichiarava compensate in ragione della metà le spese del giudizio.

Avverso la sentenza proponeva appello il **Parte_1** con atto di citazione notificato il 24.02.2018, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha condannato il **CP_1** al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi maturati dalla data intermedia del danno sino al soddisfo, né ha previsto un alternativo criterio di attualizzazione del danno.

In particolare, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- *in via principale, accertare e dichiarare che spetta al **Parte_1** sull'importo del danno di € 1.062.677,24 riferito al periodo dal 24.2.1999 al 31.8.2000, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dal tempo medio del periodo di cui sopra (16.9.1999) sino al soddisfo, condannando il **Controparte_1** al pagamento del relativo importo.*
- *In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare che l'importo di € 1.062.677,24 debba essere rivalutato secondo i criteri sanciti da Cass. 17-2- 1995 n. 1712, oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora (corrispondente alla data di notifica della domanda di arbitrato risalente al 22.2.2000) sino al soddisfo, e condannare il **Controparte_1** al pagamento del relativo importo.*
- *In via ancor più gradata, nella ipotesi in cui si dovesse configurare il riconoscimento dell'importo di € 1.062.677,24 in termini di debito di valuta, condannare il **Controparte_1** al*

pagamento dei relativi interessi maturati dalla data di messa in mora (corrispondente alla data di notifica della domanda di arbitrato risalente al 22.2.2000) sino al soddisfo.

- Il tutto oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, e oltre interessi successivi alla pubblicazione della sentenza ex art. 1284, quarto comma, c.c.

Con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite del doppio grado di giudizio e con attribuzione diretta ai procuratori costituiti per fattone anticipo.

Si costituiva il **Controparte_1** che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e nel merito riteneva palesemente infondate e pretestuose le domande formulate e chiedeva il rigetto dell'appello.

All'udienza dell'9.12.2025 la causa era riservata in decisione senza termini per il deposito delle memorie conclusionali, avendovi le parti concordemente rinunciato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo chiaramente indicata la parte della sentenza che si intende impugnare e le censure mosse alla stessa. Del resto, l'appellato ha potuto svolgere le proprie difese nel merito, dimostrando così di aver ben compreso il motivo dell'impugnazione.

Tanto premesso, l'appellante ha promosso un unico motivo di appello avverso l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di condanna del **CP_1** al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati sulle somme già riconosciute, spiegando puntualmente i motivi in fatto e in diritto per i quali tali somme sono reclamate.

In particolare, nell'atto di appello si evidenzia che, trattandosi di un risarcimento del danno subito a causa del ritardato pagamento di un corrispettivo, ovvero di un debito di valore, il giudice di primo grado avrebbe dovuto attualizzare il pregiudizio patrimoniale subito a causa della sospensione dei pagamenti, riconoscendo il maggiore importo scaturente da rivalutazione monetaria e interessi compensativi decorrenti dal 16.09.1999, tempo medio del periodo dal 24.02.1999 al 31.08.2000 (data della revoca della sospensione dei pagamenti del **CP_1**), sino al soddisfo.

Con riguardo alla qualificazione giuridica della fattispecie, il giudice di primo grado non si è limitato a condannare il **CP_1** al mero pagamento del corrispettivo contrattuale per il periodo di fermo dei pagamenti, ma ha riconosciuto in favore del **Parte_1** il diritto al risarcimento del danno derivante da comportamento illecito del **CP_1**.

Ed invero, nella sentenza di primo grado il giudice ritiene accertato il ritardo colpevole dell'amministrazione comunale, evidenziando che *"l'odierno convenuto, con il suo comportamento*

di passivo appiattimento alle decisioni statali, ha concorso a validare i provvedimenti di fermo amministrativo – pur nella consapevolezza dell’illegittimità degli stessi – adottando propri provvedimenti di sospensione dei pagamenti in forza dei quali ha colpevolmente procrastinato nel tempo l’adempimento delle obbligazioni assunte.”

Sulla base di tali considerazioni, il giudice di prime cure affermava che il danno subito a causa del ritardato pagamento del corrispettivo nelle obbligazioni pecuniarie è ristorato dagli interessi moratori ex art. 1224 comma 1 c.c., che quantificava applicando il tasso di mora previsto in materia di appalto di opere pubbliche dagli artt. 35 e 36 d.p.r. n. 1063/1962, in quanto espressamente richiamati dalla Convenzione stipulata tra le parti.

Nello specifico, l’art. 35 d.p.r. 1063/1962, tenendo conto dell’entità del ritardo, protratto per oltre novanta giorni, prevede il riconoscimento di un interesse di mora *“pari all’interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro”*, la cui misura *“è accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici”*. Tale criterio di calcolo non è stato contestato dall’appellante, che ha impugnato la sentenza solo nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto del **Parte_1** alla rivalutazione monetaria e agli interessi sino al soddisfo.

Sul punto deve osservarsi che gli interessi moratori, in applicazione della norma speciale applicata, sono stabiliti in misura superiore rispetto al tasso legale e ciò si giustifica in quanto il legislatore ha voluto prendere in considerazione anche il pregiudizio derivante dal ritardo nell’adempimento.

Nel quantificare l’entità del risarcimento del danno il giudice di primo grado ha calcolato gli interessi moratori alla data del 07.04.2000, giorno in cui il **Parte_1** ha ricevuto per intero il pagamento e ha potuto disporre delle somme cui aveva diritto.

Pertanto, l’applicazione di interessi moratori in misura superiore rispetto al tasso legale è giustificata dall’esigenza di ristorare il creditore, non solo della perdita subita, ma anche del tempo trascorso tra l’inadempimento e la data di liquidazione della somma dovuta.

In altri termini, il *quantum* risarcitorio accertato dal giudice di primo grado prende in considerazione anche il tempo trascorso, trattandosi di un’inadempienza contrattuale protrattasi dal 24.02.1999 al 07.04.2000.

Ne deriva che, nel caso di specie, non possa procedersi all’applicazione automatica della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, avendo il giudice di primo grado già proceduto ad attualizzare il danno e compensare il creditore del ritardo nell’adempimento attraverso la corresponsione di interessi moratori applicati in misura superiore rispetto al tasso legale.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che *“l’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (vedi ex multis Cassazione civile sez. III, 05/07/2023, n.19063 e Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n.36878).*

Pertanto, l’applicazione di interessi moratori stabiliti in misura superiore rispetto la tasso legale, sulla base dell’art. 35 d.p.r. 1063/1962, norma richiamata dalla Convenzione stipulata tra le parti, porta ad escludere ogni ulteriore pregiudizio da ritardo nell’adempimento, non essendo del resto stata fornita alcuna prova al riguardo da parte dell’appellante.

Per le medesime considerazioni non possono trovare accoglimento le domande poste in via subordinata dall’appellante in quanto, pur trattandosi di un debito di valore, l’applicazione di ulteriori interessi non può avvenire in via automatica, occorrendo dimostrare l’insufficienza degli interessi già riconosciuti in primo grado a ristorare il danno, prova che non è stata in alcun modo fornita dall’appellante.

Infine, quanto alla richiesta di applicare gli interessi successivi alla pubblicazione della sentenza ex art. 1284, quarto comma, c.c. deve osservarsi che la norma richiamata è stata introdotta dal D.L. n. 132 del 12.09.2014 e prevede l’applicazione del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale.

Il procedimento in esame è stato introdotto con atto di citazione notificato il 27.12.2011, data anteriore rispetto all’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. che, pertanto, non può trovare applicazione.

Per tutto quanto esposto, l’appello deve essere rigettato.

In considerazione della soccombenza, l’appellante va condannato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore del Controparte_1 Il compenso va determinato - in base ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00 – in complessivi € 14.000,00 per compensi professionali ed euro 2.100,00 per spese di difesa e rappresentanza nella misura del 15%.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell’appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal *Parte_1* [...] avverso la sentenza n. 12204/2017 del Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, pubblicata in data 15.12.2017:

1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna il *Parte_1* al pagamento, in favore del *Controparte_1* delle spese del giudizio di appello che liquida in € 14.000,00 per compenso professionale ed € 2.100,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Napoli, il 23.12.2025

Il Cons. estensore

Dr. ssa Caterina di Martino

La Presidente

Dr.ssa Caterina Molfino